


# LA FIGURA DEL PREPOSTO

LEGGE 215/2021



La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008.

La modifica più sostanziale per l'organizzazione aziendale riguarda la figura del **preposto**.

Di seguito sono indicate le modifiche e gli obblighi introdotti dalla normativa.

- 1. Individuazione del preposto**
- 2. Formazione del preposto**
- 3. Comunicazione del nominativo del preposto nelle  
attività in regime di appalto e subappalto**
- 4. Gli obblighi del preposto**

# 1. Individuazione del preposto

# 1. Individuazione del preposto

Si ricorda la figura del **preposto**:

“Persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

# 1. Individuazione del preposto

Il Datore di Lavoro e, se presente, il Dirigente devono “Individuare il **preposto** o i **preposti**, per l’effettuazione dell’attività di vigilanza”.

Pertanto, tutti i lavoratori che all’interno dell’Azienda esercitano tali funzioni (es. capo reparto, capo turno, capo cantiere, etc.) sono definibili come **preposti**.

“Individuare il **preposto**” significa determinare, indicare o riconoscere con precisione chi, all’interno dell’Azienda, esercita le funzioni sopra descritte.

# 1. Individuazione del preposto

Non risulta necessario effettuare una nomina (come richiesto per il Medico Competente) o una designazione (come richiesto per il RSPP e gli addetti alla gestione delle emergenze), ma basta indicare per iscritto chi sia o siano i **preposti**.

Risulta opportuno incaricare formalmente i **preposti**, mediante una comunicazione, che indichi le loro funzioni e i loro obblighi, allo scopo di renderli consapevoli dell'importanza del ruolo svolto.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al **preposto**, per lo svolgimento delle attività sopra indicate. Il **preposto** non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

## 2. Formazione del preposto



## 2. Formazione del preposto

Il **preposto** deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprendente anche l'addestramento.

Tale formazione è ad oggi già definita (art.37 D.Lgs.81/08). Il **preposto** deve partecipare ai corsi previsti della durata minima di 8 ore.

Entro il 30/06/2022 la Conferenza Stato Regioni darà ulteriori indicazioni anche in merito alla formazione del **preposto**.

### **3. Comunicazione del nominativo del preposto nelle attività in regime di appalto e subappalto**

### 3. Comunicazione del nominativo del preposto nelle attività in regime di appalto e subappalto

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i Datori di Lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di Lavoro committente il personale che svolge la funzione di **preposto**.

## 4. Gli obblighi del preposto

## 4. Gli obblighi del preposto

Art.19 D.Lgs. 81/08

a) Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

## 4. Gli obblighi del preposto

Art.19 D.Lgs. 81/08

- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

## 4. Gli obblighi del preposto

Art.19 D.Lgs. 81/08

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

## 4. Gli obblighi del preposto

Art.19 D.Lgs. 81/08

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. e da quanto sarà previsto entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato Regioni.